

**Comune di Verona**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

N. Progr. 259

Seduta del giorno 07 Agosto 2017

**PRESENTI**

SBOARINA FEDERICO  
BRIANI FRANCESCA  
BERTACCO STEFANO  
NERI EDI MARIA  
PADOVANI MARCO  
POLATO DANIELE  
RANDO FILIPPO  
SEGALA ILARIA  
TOFFALI FRANCESCA

**ASSENTI**

FONTANA LORENZO  
ZANOTTO LUCA

**PRESIEDE**  
SBOARINA FEDERICO

**RELATORE**  
SBOARINA AVV. FEDERICO

**ASSISTE**  
CAINERI AVV. GIOVANNI  
(VICE SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: DIREZIONE AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE INTERNA / VICE  
SEGRETERIA GENERALE - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI  
AMMINISTRATIVI - NUOVE TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DEI  
DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO E DIGITALE IN POSSESSO  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 nel disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata successivamente, prevede all'art. 25 che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura";
- l'art. 10 in materia di diritto di accesso e di informazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, demanda ad apposito regolamento comunale la previsione delle modalità del rilascio di copie ai cittadini, singoli o associati, previo il pagamento dei soli costi;
- con Deliberazione di Consiglio n. 14 del 23 febbraio 2012 è stato approvato il Regolamento comunale sull'esercizio del diritto di accesso, di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- gli importi dovuti dai cittadini a titolo di rimborso per le spese di riproduzione dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale sono stati determinati dalla Deliberazione di Giunta n. 382 del 8 novembre 2006;
- gli importi dovuti dai cittadini a titolo di rimborso spesa di ricerca, visura ed estrazione copia di atti relativi ad incidenti stradali redatti dal Nucleo Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Municipale, sono stati determinati dalla Deliberazione di Giunta n. 84 del 2 aprile 2014;
- gli importi dovuti dai cittadini a titolo di rimborso dei diritti di segreteria per le domande di permesso di costruire, le SCIA, le DIA, i certificati di agibilità e i condoni edilizi, e dei relativi diritti di ricerca in caso di accesso agli atti, sono stati determinati dalla Deliberazione di Giunta n. 339 del 29 ottobre 2014;

Preso atto dell'andamento dei costi a carico dell'Amministrazione per la riproduzione dei documenti, nonché della sempre crescente richiesta, da parte degli utenti, che la riproduzione e l'invio degli stessi documenti sia effettuata con tecnologia digitale;

Dato atto che, nel caso di utilizzo di supporti digitali, questi devono sempre essere forniti dagli Uffici Comunali, per ovvie ragioni di sicurezza, nel rispetto del vigente Regolamento comunale sulle modalità d'uso delle risorse informatiche e di altri strumenti di lavoro e sulle misure minime e idonee di sicurezza per il trattamento dei dati;

Ravvisata quindi la necessità di:

- adeguare ed integrare l'importo dei rimborsi previsti dalla Deliberazione di Giunta n. 382/2006, tanto in considerazione dell'andamento dei costi dei materiali utilizzati, quanto della necessità di prevedere sia la riproduzione digitale che la trasmissione dei documenti via mail o via pec, e conseguentemente revocare la Deliberazione di Giunta n. 382/2006;
- integrare nel presente provvedimento gli importi dei rimborsi dovuti in caso di accesso agli atti relativi ad incidenti stradali redatti dal Nucleo Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Municipale, determinati dalla Deliberazione di Giunta n. 84/2014 e confermati dalla Direzione Polizia Municipale, che ha specificato che

il costo della fotocopia a colori di fascicolo fotografico è da intendersi per ciascun foglio e non per pagina, e conseguentemente revocare la Deliberazione di Giunta n. 84/2014;

- introdurre in via generale i diritti di ricerca esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento o sufficienti elementi che ne consentano la rapida individuazione;
- rettificare parzialmente la Deliberazione di Giunta n. 339/2014, come proposto dalla Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP, eliminando dalla stessa deliberazione i diritti di ricerca in caso di accesso agli atti concernenti le domande di permesso di costruire, le SCIA, le DIA, i certificati di agibilità e i condoni edilizi, in quanto introdotti in via generale nel presente provvedimento;

Vista la proposta di aggiornamento dell'importo dei rimborsi dei costi di riproduzione, predisposta dalla Direzione Organizzativa Affari Generali Comunicazione Interna / Vice Segreteria Generale, qui di seguito riportata:

- adeguare e integrare gli importi dei rimborsi dei costi di riproduzione dei documenti su supporto cartaceo e digitale in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- per altre tipologie di copia (fotografica, plottaggio, eliografica), addebitare al cittadino richiedente il costo sostenuto dal Comune per la riproduzione secondo le tariffe praticate dalla ditta appaltatrice del servizio;
- prevedere i diritti di ricerca esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento o sufficienti elementi che ne consentano la rapida individuazione;
- prevedere che, a carico del richiedente, saranno posti i costi di spedizione postale;
- favorire l'utilizzo dei mezzi di trasmissione informatica nei rapporti fra l'Amministrazione e i cittadini e non prevedere costi a carico del richiedente nel caso in cui il documento richiesto sia già in formato digitale e ne venga richiesta la trasmissione via mail o via pec, qualora le dimensioni del file lo consentano (indicativamente sotto i 20 MB), dando atto che tale gratuità non riguarda gli atti relativi agli incidenti stradali;
- prevedere infine, per evidenti ragioni di rapporto costi/benefici per l'Ente, una franchigia qualora i costi da addebitare al richiedente siano inferiori o uguali a Euro 0,50 dando atto che al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra e inoltre che ai fini dell'applicazione della franchigia, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto;

Ritenuto che il presente provvedimento non costituisca una disciplina generale delle tariffe e quindi non sia di competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 267/2000, trattandosi di una pura determinazione della quota a carico dei richiedenti, quale rimborso dei costi di riproduzione, che lascia impregiudicata la disciplina del diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e precisamente:

- che in data 31/07/2017 il Dirigente Responsabile della Direzione Affari Generali Comunicazione Interna / Vice Segreteria Generale proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
DIREZIONE AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE  
INTERNA / VICE SEGRETERIA GENERALE

f.to dott. Giuseppe Baratta

- che in data 01/08/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

p. IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. ssa Maria Sacchetti

Su proposta del Sindaco;

A voti unanimi;


### DELIBERA

- 1) di determinare, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il costo di riproduzione su supporto cartaceo e digitale dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale quantificandoli, come indicato in premessa, nella tabella che si allega (allegato A) e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prevedere che per alcune tipologie di copia (fotografica, plottaggio, eliografica), sarà addebitato al cittadino richiedente il costo di riproduzione secondo le tariffe praticate al Comune dalla ditta appaltatrice del servizio;
- 3) di prevedere i diritti di ricerca esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento o sufficienti elementi che ne consentano la rapida individuazione;
- 4) di prevedere che, a carico del richiedente, saranno posti i costi di spedizione postale;
- 5) di favorire l'utilizzo dei mezzi di trasmissione informatica nei rapporti fra l'Amministrazione e i cittadini e non prevedere costi a carico del richiedente nel caso in cui il documento richiesto sia già in formato digitale e ne venga richiesta la trasmissione via mail o via pec, qualora le dimensioni del file lo consentano (indicativamente sotto i 20 MB), dando atto che tale gratuità non riguarda gli atti relativi agli incidenti stradali;
- 6) di prevedere infine una franchigia qualora i costi da addebitare al richiedente siano inferiori o uguali a Euro 0,50 dando atto che al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra e inoltre che ai fini dell'applicazione della franchigia, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto;
- 7) di revocare la Deliberazione di Giunta n. 382/2006 concernente gli importi dovuti dai cittadini a titolo di rimborso per le spese di riproduzione dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale, in quanto aggiornati nel presente provvedimento;

- 8) di revocare la Deliberazione di Giunta n. 84/2014 in quanto vengono integrati nel presente provvedimento (allegato B che ne fa parte integrante e sostanziale) gli importi dovuti dai cittadini in caso di accesso agli atti relativi ad incidenti stradali redatti dal Nucleo Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Municipale, determinati nella stessa deliberazione e confermati dalla Direzione Polizia Municipale, che ha specificato che il costo della fotocopia a colori di fascicolo fotografico è da intendersi per ciascun foglio e non per pagina;
- 9) di rettificare parzialmente la Deliberazione di Giunta n. 339/2014, come proposto dalla Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP, eliminando dalla stessa deliberazione i diritti di ricerca in caso di accesso agli atti concernenti le domande di permesso di costruire, le SCIA, le DIA, i certificati di agibilità e i condoni edilizi, in quanto introdotti in via generale nel presente provvedimento;
- 10) di dare atto che le somme riscosse verranno introitate rispettivamente in via generale sul capitolo di bilancio n. 9750, per gli atti della Direzione Polizia Municipale sul capitolo di bilancio n. 9751 e per gli atti della Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP sul capitolo n. 9850;
- 11) di dichiarare, a voti unanimi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente della Direzione Affari Generali Comunicazione Interna / Vice Segreteria Generale provvederà all'esecuzione.

Tutte le Unità Organizzative sono invitate a collaborare con l'ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.



IL SINDACO  
SBOARINA FEDERICO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
CAINERI AVV. GIOVANNI

*g. caineri*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune

per 15 gg. da oggi \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione  
dott. Giuseppe Baratta